



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE PENALE DIBATTIMENTALE

Il Giudice,

visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'art. 83, comma 6, è stato disposto quanto segue:

«6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. [...]»;

visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, con il quale, all'art. 36, si è disposto quanto segue:

« 1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. [...]»

La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020. »;

visto il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 che, all'art. 3, comma 1, lett. i), ha previsto che all'articolo 83 sopra citato siano apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:

« i) ovunque ricorrano nell'articolo, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020». »;

visto il decreto n. 1267/20 emesso, in attuazione delle disposizioni sopra citate, dal Presidente del Tribunale in data 7 maggio 2020;

visto il decreto n. 1522/20, emesso, in attuazione delle disposizioni sopra citate, ad integrazione del precedente, dal Presidente del Tribunale in data 3 giugno 2020;

rilevato che, con i suddetti decreti, sono state elencate le tipologie di processi da trattare nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020;

visto il ruolo di udienza del 18.06.2020;

ritenuto di dover individuare i procedimenti da trattare, in virtù del citato decreto presidenziale, all'udienza del 18.06.2020 agli orari come di seguito specificati:

- 1) N.9862/15 R. G. N. R. – 3072/16 R.G.T., ore 9:45
- 2) N.5756/14 R.G.N.R – N. 2058/16 R.G.T., ore 10:00
- 3) N. 4360//16 R.G.N.R. – N.1321/19 R.G.T., ore 10:15
- 4) N. 43278/18 R.G.N.R. – N. 1515/19 R.G.T., – ore 10:30

ritenuto che i restanti procedimenti presenti sul ruolo dovranno essere rinviati alle date meglio specificate nel ruolo di udienza allegato al presente decreto, ferma restando la chiamata dei processi all'udienza predetta (**nell'arco orario compreso tra le ore 09:15 e le ore 09:45**), ai soli fini della verbalizzazione del rinvio per i medesimi incombenti, **con la presenza di un difensore di ufficio individuato, a cura della Cancelleria, nella persona dell'Avvocato Antonina Cambaresi**

COMUNICA

- che i processi da trattare, per gli incombenti già previsti, all'udienza del 18.06.2020 sono quelli specificati in parte motiva;
- il rinvio di tutti i restanti processi, già fissati per l'udienza del 18.06.2020, alle date meglio indicate nel ruolo di udienza che si allega al presente decreto, onerando le parti dei medesimi incombenti già previsti per la data dell'udienza rinviata;

DICHIARA


con riferimento ai soli processi rinviati, la sospensione dei termini di prescrizione fino alla data del rinvio e, comunque, non oltre il 31/07/2020, come previsto dall'art. 83, comma 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. i), del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28.

Copia del presente decreto, con allegato il ruolo di udienza, verrà, a cura della Cancelleria:

- **comunicato** via p.e.c. alla Procura della Repubblica;
- **comunicato** al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale forense;
- **comunicato**, a cura della Cancelleria, via p.e.c. **esclusivamente** ai difensori delle parti private dei processi che saranno regolarmente trattati (così come specificati in parte motiva).

Reggio Calabria, 05.06.2020

Il Giudice



Tribunale di REGGIO CALABRIA

Procedimenti Fissati a Giudizio - Mod. 33

dal giorno 18/06/2020 al giorno 18/06/2020

GIUDICE D.SSA P. IACOPINO

Numero Fascicolo	Data
PM:N2015/004963- GIP:- DIB:N2016/002832	29.4.2021
PM:N2015/009862- GIP:- DIB:N2016/003072	11.06.2020 ore 9:45
PM:N2014/005756- GIP:- DIB:N2016/002058	11.06.2020 ore 10:00
PM:N2013/001157- GIP:N2013/003577- DIB:N2016/003076	29.4.2021
PM:N2016/004027- GIP:N2016/002455- DIB:N2018/001653	29.4.2021
PM:N2014/004421- GIP:N2014/003261- DIB:N2018/001797	29.4.2021
PM:N2015/003302- GIP:N2015/002063- DIB:N2018/001802	29.4.2021
PM:N2016/004822- GIP:N2016/003056- DIB:N2018/001808	29.04.2021
PM:N2016/003632- GIP:N2016/002267- DIB:N2018/001795	29.4.2021
PM:N2009/006395- GIP:N2012/003958- DIB:N2018/001658	29.4.2021

PM:N2013/006834- GIP:N2014/003359- DIB:N2018/001611	29.4.2021
PM:N2015/005164- GIP:N2015/004163- DIB:N2018/001656	6.5.2021
PM:N2015/006677- GIP:N2015/003956- DIB:N2018/001806	6.5.2021
PM:N2014/002917- GIP:N2014/003061- DIB:N2018/001667	6.5.2021
PM:N2016/000997- GIP:N2016/000862- DIB:N2018/001809	6.5.2021
PM:N2015/006977- GIP:N2015/004064- DIB:N2018/001666	6.5.2021
PM:N2016/002787- GIP:N2016/002063- DIB:N2018/001807	6.5.2021
PM:N2018/002764- GIP:- DIB:N2019/001196	6.5.2021
PM:N2016/004360- GIP:- DIB:N2019/001321	11.06.2020 ore 10:45
PM:N2018/003278- GIP:- DIB:N2019/001515	11.06.2020 ore 10:30
PM:N2016/004380- GIP:- DIB:N2019/002494	6.5.2021
PM:N2016/005480- GIP:- DIB:N2019/002573	6.5.2021
PM:N2018/002178- GIP:- DIB:N2019/002593	6.5.2021

PM:N2018/001977- GIP:- DIB:N2019/002680	6.5.2021
PM:N2018/002280- GIP:- DIB:N2019/002689	6.5.2021
PM:N2017/005373- GIP:N2018/001223- DIB:N2019/002490	6.5.2021
PM:N2018/004679- GIP:- DIB:N2019/002488	13.5.2021
PM:N2015/009462- GIP:- DIB:N2019/002850	13.5.2021
PM:N2018/002961- GIP:- DIB:N2019/003010	13.5.2021
PM:N2018/002779- GIP:- DIB:N2019/002191	13.5.2021
PM:N2018/003478- GIP:- DIB:N2019/002144	13.5.2021
PM:N2018/005258- GIP:- DIB:N2019/003012	13.5.2021
PM:N2016/000872- GIP:N2016/002832- DIB:N2019/002998	13.5.2021
PM:N2018/002167- GIP:- DIB:N2019/003124	13.5.2021
PM:N2018/003661- GIP:- DIB:N2019/003044	13.5.2021
PM:N2018/005372- GIP:- DIB:N2019/003046	13.5.2021

PM:N2014/006159- GIP:N2014/004247- DIB:N2019/003052	13.5.2021

Utente: 3430

PM 4382/18 DIB 2620/19	13.5.2021
PM: 3279/17 DIB: 2685/19	13.5.2021